

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 150

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 11/04/2018

REPUBBLICA ITALIANA

150/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Enzo ROTOLO

Presidente

Rita LORETO

Consigliere

Pina M. Adriana LA CAVA

Consigliere relatore

Elena TOMASSINI

Consigliere

Giuseppe DI BENEDETTO

Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sugli appelli iscritti nel registro di Segreteria ai numeri di seguito indicati, tutti proposti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 947/2015 depositata il 22 ottobre 2015:

- 1) n. 50539, proposto da AURILIA Matteo (c.f. RLAMTT39E14L259M), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Riggi, con domicilio eletto in Roma, presso l'avv. Franco Avino, via Tuscolana n. 194;
- 2) n. 50636, proposto da VITIELLO Salvatore (c.f. VTLSVT40H18L259M)), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sasso e Francesco Vitiello, con domicilio eletto in Roma, presso il dr. Gian Marco Grez, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
- 3) n. 50559, proposto da POLESE Salvatore (c.f. PLSVT42C01L259B), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto in Roma, nello studio dell'avv. Claudia De Curtis, viale Mazzini n. 142;

contro

la Procura Generale e la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della la Regione Campania e, quanto all'appello n. 50636 anche nei confronti di Aurilia Matteo, D'Auria Vincenzo, Pagliuso Ciro e Polese Salvatore;

visti tutti gli altri atti e documenti di causa;

uditi, nella odierna pubblica udienza del 17 novembre 2016, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Annalisa Zamparese, il relatore Consigliere Pina M. Adriana La Cava, gli avv.ti Michele Riggi, Antonio Sasso e Raffaele Montefusco per i rispettivi difensori e, per la Procura Generale, il Vice Procuratore Generale Paolo Luigi Rebecchi;

considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania n. 947/2015 depositata il 22 ottobre 2015 -e notificata l'8 gennaio 2016 al Polese e l'11 gennaio 2016 a Vitiello e Aurilia- in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Regionale, ha condannato Salvatore Polese, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune

di Torre del Greco, Vitiello Salvatore, in qualità di dirigente della Sezione urbanistica, e Aurilia Matteo, in qualità di Capo del settore legale dello stesso Comune, al pagamento in favore dell'ente delle rispettive somme di euro 6.094,00 ciascuno (Polese e Vitiello) ed euro 22.934,00 (Aurilia), compresa la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese del giudizio, per il danno erariale subito dal comune di Torre del Greco in conseguenza di un procedimento edilizio riguardante l'abbattimento di un'opera abusiva in pendenza dell'istanza di condono in sanatoria, presentata dal soggetto proprietario dell'immobile. Il proprietario, destinatario del provvedimento di abbattimento, avendo adito il TAR e successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, ha ottenuto la pronuncia di illegittimità del provvedimento amministrativo e il risarcimento del danno. L'Ente, quindi, con delibera del Consiglio comunale n. 88 del 5 dicembre 2007 aveva riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 70.509,76, pari alla somma da risarcire al privato.

Al riguardo, pertanto, la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in adesione alla domanda del requirente territoriale, ha ravvisato la sussistenza del danno indiretto con individuazione della relativa responsabilità nei confronti del Sindaco Polese per l'omessa decisione sulla istanza di condono, del Dirigente della Sezione Urbanistica Vitiello per aver proposto la ordinanza di demolizione, nonché del Capo del settore legale Aurilia per aver omesso di promuovere la costituzione in giudizio dell'ente nel giudizio civile ed in quello amministrativo, con conseguente soccombenza dell'ente.

Ha, invece, rigettato la domanda della Procura territoriale avanzata nei confronti dei tecnici comunali (D'Auria Vincenzo e Pigliuso Ciro), che avevano svolto l'attività istruttoria, per carenza in capo agli stessi di colpa grave.

La Sezione, inoltre, ha ritenuto addebitabile ai responsabili condannati per responsabilità amministrativa solo una quota del danno conseguente all'ordinanza di demolizione. Ha, inoltre, decurtato una quota di danno imputabile a comportamenti e situazioni non attribuibili ai tre soggetti condannati ed ha applicato la riduzione dell'addebito.

Nei rispettivi atti gli odierni appellanti hanno proposto i motivi di gravame per ciascuno di seguito riportati:

I- AURILIA Matteo, con appello notificato il 10 febbraio 2016 e depositato il 6 aprile 2016, nonché con successivo atto difensivo depositato in data 7 novembre 2016, ha eccepito:

-DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO INTEGRANTE L'IPOTESI CONTESTATA DI COLPA GRAVE. Si contesta al riguardo che il giudice territoriale ha fatto discendere il danno erariale direttamente dalla mancata difesa in giudizio del Comune, senza procedere ad un, sia pur minimo, accertamento circa il rilascio, necessario anche solo formalmente, del mandato per espletare lo *ius postulandi*, che non sarebbe stato mai conferito né dal Sindaco, né dalla Giunta (o, comunque, pervenuto in ritardo come è stato per la delibera di conferimento di incarico di difesa nel giudizio di fronte al TAR. Si contesta, in ogni caso, l'assunto secondo cui l'avv. Aurilia avrebbe dovuto comunque assumerne la difesa anche senza formale mandato.

-NULLITÀ DELLA SENTENZA PER INSUFFICIENTI, CONTRADDITTORIE MOTIVAZIONI CIRCA L'ADDEBITO CONTESTATO. Si argomenta e si sostiene, al riguardo, che non siano state prese in considerazione sia le prove e sia le osservazioni prodotte dal convenuto in prime cure circa la mancata

costituzione nei giudizi innanzi al TAR per la Campania e quella innanzi al Tribunale di Torre del Greco. Pertanto la sentenza non avrebbe correttamente valutato come non fosse imputabile il danno all'appellante, con riferimento ad entrambi ai giudizi di fronte al TAR e in sede civile (contestazione, peraltro, non formulata nell'invito a dedurre), avendo egli svolto correttamente i suoi compiti in entrambe le circostanze e non avendo avuto alcun mandato a costituirsi o ad appellare la decisione del giudice civile.

-NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE PER DECADENZA E PRESCRIZIONE. Si reitera in questa sede d'appello l'eccezione di decadenza per essere stato l'atto di citazione notificato oltre i 120 giorni dall'invito a dedurre e dalla consegna delle controdeduzioni. Sostiene l'appellante che la richiesta di proroga è ultronea e rivelatrice della mancanza di prove. In ogni caso trattasi di richiesta non motivata e nessuna indagine o istruttoria ulteriore, sarebbe stata effettuata da parte della Procura regionale. Quanto, poi, all'eccezione di decorrenza del termine prescrizione dell'addebito, che è stato individuato alla data del mandato di pagamento (11 gennaio 2008), si sostiene che il *dies a quo* andrebbe fissato caso per caso e non "indiscriminatamente" con riferimento all'effettivo pagamento delle somme. Comunque, l'addebito formulato nei confronti di dirigenti non più in servizio e dopo un lunghissimo intervallo temporale, limita la possibilità di difesa non potendo più disporre della documentazione utile o ricordare tutte le circostanze di fatto della vicenda. Per cui sarebbe giuridicamente più corretto fare iniziare a decorrere la prescrizione all'epoca del passaggio in giudicato della sentenza o al momento della notifica del precetto.

-ESERCIZIO DELLA MISURA MASSIMA DEL POTERE RIDUTTIVO EX ART. 52 R.D. N. 1214/1934. Nel concludere prioritariamente con la richiesta di accoglimento dell'appello e conseguente annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, si formula, subordinatamente, la richiesta di ulteriore riduzione dell'addebito.

II- VITIELLO Salvatore, con appello notificato il 10 marzo 2016 e depositato il 30 marzo 2016, ha eccepito:

-ERROR IN IUDICANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20. INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA COLPA GRAVE. INCONFIGURABILITÀ DI UNA CONDOTTA ILLEGITTIMA OVVERO ILLECITA A CARICO DELL'APPELLANTE. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 L. 8 GIUGNO 1990, N. 142. Contraddice l'appellante tutte le conclusioni formulate dal giudice di prime cure, rilevando, tra l'altro, che la presunta "colpa" che connoterebbe la condotta dell'appellante viene soltanto affermata senza alcun riferimento ad un contenuto specifico in relazione alla concreta fattispecie, in contrasto con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte che espressamente si riporta nell'atto.

Si contesta nello specifico, in particolare, la circostanza per cui l'attuale appellante avrebbe ricoperto l'incarico di Dirigente del Settore Urbanistica "all'epoca dei fatti" e, in particolare, quando il proprietario dell'immobile, nel 1986, inoltrava la domanda di condono e, a tal fine, richiama le attribuzioni e funzioni rivestite nel tempo.

L'appellante, comunque, deduce la carenza di colpa grave, nella considerazione dei molteplici incarichi ricoperti, del numero notevolissimo di istanze di condono che errano pendenti, della ricezione della diffida da parte

dell'interessato successivamente alla adozione dell'ordinanza di demolizione, delle specifiche ed esclusive competenze del sindaco in materia, tra cui quelle della legge n. 47 del 1985, anche dopo il passaggio delle competenze amministrative in capo ai dirigenti previsto dalla legge n. 142 del 1990.

-ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO POSTO A CARICO DELL'APPELLANTE. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 52 REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1214. Si sostiene, tra l'altro, che la quota di danno riferibile alla demolizione dei pilastri in ferro, oggetto della domanda di condono, è stata sovrastimata con errata imputazione all'appellante e che non è stato adeguatamente considerato l'apporto causale dei funzionari che avevano effettuato il sopralluogo. Sul punto, comunque, si precisa che, una volta ricevuta la denuncia, egli aveva doverosamente proceduto ai necessari adempimenti istruttori disponendo il sopralluogo urgente.

-RIDUZIONE DELL'ADDEBITO. Si conclude, prioritariamente, con la richiesta di accoglimento dell'appello sia per i motivi di rito che di merito dedotti, con conseguente annullamento e/o riforma della sentenza impugnata, e, subordinatamente, con la richiesta di ulteriore riduzione dell'addebito.

III- POLESE Salvatore, con appello notificato il 29 febbraio 2016 e depositato l'8 marzo 2016, ha contestato l'addebito reiterando quanto già controdedotto in primo grado circa l'addebito dell'elemento soggettivo della colpa grave e l'erroneità e contraddittorietà della sentenza, eccependo in particolare:

-INAMMISSIBILITA' e INFONDATEZZA DELL'AZIONE di responsabilità proposta nei confronti dell'appellante, che ricopriva la carica di Sindaco del comune in questione, per difetto di antigiridicità della condotta imputata all'incolpato e, comunque, per difetto di condotta negligente, non riconducibile all'elemento soggettivo della "colpa grave".

Al riguardo si eccepisce, in particolare, il difetto di motivazione assoluta della sentenza appellata nei confronti dello stesso atteso che la responsabilità prospettata è stata astrattamente riferita all'obbligo di preventiva delibazione della domanda di condono gravante (*ratione temporis*) sull'amministrazione comunale. Come già rilevato nella difesa in *prime cure*, l'appellante rappresenta di non aver mai avuto alcuna evidenza della preventiva presentazione della domanda di condono per l'immobile privato protocollata il 27 marzo 1986, né fu mai portata alla sua attenzione. Peraltro, non esisteva alcuna evidenza istruttoria al momento in cui fu sottoposta alla sua firma l'ingiunzione di demolizione. Né egli avrebbe potuto averne *aliunde* conoscenza personale e diretta essendo stata detta istanza presentata allorché egli non rivestiva la carica di Sindaco. Ne consegue che ove si ravvisasse la sussistenza di responsabilità erariale in detta vicenda dovrebbe essere "*causalmente riconducibile solo ed esclusivamente alla condotta processuale dell'ente*" e, in particolare, alle modalità con cui si è provveduto a non difendere l'Amministrazione prima nel giudizio amministrativo e, soprattutto, innanzi al giudice ordinario. In questi giudizi, infatti, il Comune di Torre del Greco ha ritenuto di non costituirsi e, in seguito, di non proporre impugnazione lasciando decorrere i termini.

Si chiede, conclusivamente, l'accoglimento integrale dell'appello e, in via del tutto subordinata, attesa la peculiarità della vicenda, l'esercizio del potere riduttivo nella misura più ampia possibile.

Da ultimo nell'atto si precisa che "*il difensore dell'appellante, su espressa richiesta di proprio assistito, precisa di non avvalersi della possibilità di cui agli artt. 213 e segg. della legge n. 266/2005.*"

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, redatte con atto del 4 ottobre 2016, articolate in contraddizione a tutte specifiche eccezioni in rito e nel merito prodotte con gli appelli in epigrafe e ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della impugnata sentenza di primo grado della quale ha ripercorso e sostenuto la fondatezza delle motivazioni. Ha concluso con la richiesta di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di giustizia di questo secondo grado di giudizio.

Nella odierna pubblica udienza ciascun difensore ha esposto diffusamente i motivi a sostegno dei rispettivi appelli. La Procura Generale si è riportata agli atti depositati insistendo sulle conclusioni formulate e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Gli appelli in epigrafe sono stati proposti contro la stessa sentenza del giudice di *prime cure*, per cui se ne dispone la riunione ai sensi, *ratione temporis*, dell'art. 335 c.p.c..

Quanto ai singoli appelli proposti e alle rispettive eccezioni si esaminano prioritariamente le seguenti eccezioni ritenute infondate e, pertanto, da rigettare:

1) In ordine, innanzitutto, alla decadenza dell'atto introduttivo (avanzata dall'appellante Aurilia) secondo cui l'atto di citazione è stato depositato oltre il termine dei previsti 120 giorni perché ritenuta ultronea e non giustificata la concessa proroga, il Collegio giudica infondata l'eccezione in quanto, come ha correttamente e condivisibilmente rilevato la procura generale, e già il primo giudice, il deposito dell'atto risulta essere nei termini in considerazione dell'accoglimento da parte della Sezione della istanza di proroga della procura regionale. Quanto, infatti, alla affermazione per la quale la proroga sarebbe "immotivata", la contestazione deve ritenersi priva di fondatezza giuridica, essendo il procedimento di proroga normativamente previsto con la *ratio*, pacificamente riconosciuta da consolidata giurisprudenza, di rispondere all'esigenza (se le circostanze lo richiedono) di una completa, più approfondita e ponderata valutazione degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria a tutela, anche e soprattutto (come per tutta la procedura pre-processuale) dei soggetti invitati, assicurando all'attore lo *spatium esaminandi* necessario per tener conto di tutte le posizioni coinvolte e/o degli elementi che dovessero emergere nel corso del procedimento pre-processuale e/o di idonei tempi necessari caso per caso. Nessun pregiudizio per le ragioni addotte dalla difesa dell'appellante è pertanto ravvisabile.

2) In ordine, poi, all'eccezione di prescrizione (parimenti avanzata dall'appellante Aurilia), secondo cui si ritiene giuridicamente non corretta l'individuazione del *dies a quo* dalla data del pagamento e non in precedenza (passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. o notifica del precetto). Detta eccezione -ha correttamente rilevato la P.G.- non era stata fatta valere dall'appellante Aurilia in primo grado (dove era stata formulata dal solo convenuto Vitiello e non riproposta in appello), per cui si appalesa inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c..

La doglianza risulta, comunque, *ictu oculi* priva di pregio per giurisprudenza costante (Sezioni Riunite 14/QM/2011) e in contrasto con il principio generale secondo cui il danno deve essere "concreto ed attuale" anche sotto il profilo della sua valenza del termine ai fini interruttivi della prescrizione.

3) Passando al merito e primariamente a valutare la posizione dell'appellante Polese Salvatore, deve rilevarsi che allo stesso è stata attribuita la

responsabilità concausale nella produzione del danno essenzialmente per avere adottato il provvedimento demolitorio (del 1993) senza accertarsi della condonabilità o meno dell'immobile sul presupposto di principio che rientrasse nella sfera di competenza del sindaco, anche dopo l'intervenuta novella dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990, che trasferiva alla dirigenza la competenza provvedimentale per atti di impegno dell'amministrazione verso l'esterno, per cui è stato attribuito effetto causale del danno al suo comportamento omissivo circa l'accertamento, nel concreto, dell'esistenza di cause impeditive del provvedimento sanzionatorio. Nella sentenza, tuttavia, si afferma anche che ha contribuito parzialmente alla causazione del danno di cui è causa *"la mancata adozione del provvedimento esplicito di diniego di sanatoria"*, senza argomentare e, soprattutto, convincentemente motivare sulla riferibilità o meno di tale ultima (eventualmente colpevole) omissione anche al Polese. Sul punto, poi, altrettanto apoditticamente, si afferma la potenzialità lesiva, solo in parte, di tali omissioni sulla soccombenza in giudizio (il giudice di primo grado afferma testualmente *"....non potendosi revocare in dubbio che, a prescindere dalla soccombenza in giudizio, se l'Amministrazione avesse provveduto sull'istanza di condono non sarebbe stata destinataria della soccombenza del duplice giudizio"*).

Premesso quanto dianzi esposto, deve giudicare che l'addebito di responsabilità al Polese, come articolato dal primo giudice non si appalesa sufficientemente supportato sul piano argomentativo, motivazionale e, soprattutto, probatorio per intravederne, in modo inequivoco, la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa con particolare riferimento al nesso di causalità e all'elemento soggettivo della colpa grave.

Si condivide, peraltro, l'eccezione di parte appellante secondo cui la sentenza in modo aprioristico presuppone a carico del sindaco un "obbligo di attivarsi", in ordine all'eventuale esistenza di domande di condono al momento in cui venne adottata l'ordinanza di demolizione. Non risulta, né è stato dimostrato, che detta istanza di condono gli fosse stata comunicata o che detta informazione potesse emergere in qualche altro contesto. La stessa, in ogni caso, doveva essere istruita dagli uffici ai quali era anche demandata la competenza in tema di provvedimenti sanzionatori. E' veramente ragionevole -come dedotto- che fossero pendenti numerose pratiche di demolizione per l'adozione delle relative ordinanze, per cui egli nella sua carica di Sindaco non avrebbe potuto avere una reale cognizione diretta, realizzabile solo attraverso necessarie istruttorie (che non sono risultate in atti), alle quali erano sicuramente tenute le strutture amministrative competenti e i preposti dirigenti responsabili ai quali, per dovere di servizio, facevano capo dette istruttorie. Solo le relazioni redatte dagli uffici competenti avrebbero potuto e dovuto segnalare le patologie dei singoli procedimenti e approntare le giuste iniziative istruttorie anche (eventualmente) per atti propedeutici (se ci fossero stati gli estremi) all'ordinanza di demolizione, come l'adozione del *"provvedimento esplicito di diniego di sanatoria"*. Istruttorie quanto mai necessarie anche tenuto conto del significativo tempo intercorso tra il tempo di adozione del provvedimento di demolizione e la data dell'introduzione del relativo "condono edilizio" (1986).

Conclusivamente, è di tutta evidenza la carenza degli elementi della responsabilità, nella determinazione del danno erariale di cui trattasi, addebita alla condotta omissiva del sindaco Polese, anche solo sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo della colpa, per la quale avrebbe dovuto intravedersi nel comportamento dello stesso quella di estrema gravità, che

legittima l'addebito e che, per tutto quanto dianzi esposto potrebbe, semmai, qualificarsi al massimo come "lieve", non sufficiente per supportare la condanna disposta dal primo giudice.

L'appello di Polese Salvatore, pertanto, merita accoglimento e lo stesso deve essere mandato esente da ogni addebito di responsabilità amministrativa. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata in tal senso, disponendo a favore dello stesso la liquidazione delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.

Resta assorbita ogni altra eccezione e richiesta della parte.

4) Dalle argomentazioni dianzi svolte si evince, viceversa, chiara la fondatezza della responsabilità amministrativa dei restanti appellanti, che, all'epoca dei fatti, rivestivano, Vitiello Salvatore, la qualità di dirigente della Sezione Urbanistica e, Aurilia Matteo, la qualità di Capo del settore legale.

Alla luce delle doglianze degli stessi, come riportate in narrativa, nessun idoneo rilievo in senso inverso alla decisione può ragionevolmente attribuirsi alle argomentazioni difensive svolte al fine di addurre specifici elementi esimenti. La decisione, infatti, oltre a descrivere compiutamente la vicenda esaminata ha, con rigore giuridico, riferito sulle competenze e funzioni a ciascuno spettanti e sulle condotte lesive su cui si fonda la pronuncia di colpevolezza di ciascuno di essi.

Per quanto attiene all'appellante Vitiello Salvatore la sentenza correttamente attribuisce allo stesso la responsabilità per la qualifica rivestita di responsabile dell'ufficio competente alla trattazione dei provvedimenti in materia (egli, cioè, era il Dirigente del Settore Urbanistica, carica rivestita all'epoca dei fatti e, in particolare, quando il privato nel 1986 inoltrava domanda di condono). Pertanto, l'accertamento sull'abuso edilizio era sicuramente attività rientrante nei suoi compiti d'ufficio.

Nessun dubbio, quindi, sul fatto che, con la sua condotta omissiva, il Vitiello abbia contravvenuto alle sue precise attribuzioni, così contribuendo nella determinazione del pregiudizio subito dal comune di Torre del Greco, come dice il giudice di prime cure, "...*almeno in relazione a quella parte di danno riconducibile all'abbattimento delle opere per le quali pendeva il condono*". L'omesso avvio del procedimento in sanatoria è parimenti condotta omissiva sindacabile perché il suddetto appellante avrebbe dovuto portare sicuramente avanti il procedimento indipendentemente dall'esito che avrebbe conseguito, perché costituiva anch'essa attività dovuta *rationae materiae et officii*.

E' corretto, poi, l'addebito di responsabilità a titolo di "colpa grave" perché la violazione investe competenze e obblighi previsti e imposti *ex lege*. Né possono configurare esimente, in particolare all'elemento soggettivo della responsabilità, quanto addotto dal Vitiello, nella considerazione dei molteplici incarichi ricoperti, del numero notevolissimo di istanze di condono pendenti, della ricezione della diffida da parte dell'interessato successivamente all'adozione dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di circostanze organizzative, esterne alla condotta, che, semmai, hanno influito in qualche misura nella riduzione dell'addebito che è stata applicata dal giudice di *prime cure*. Rispetto alla quantificazione di detta riduzione e alla ulteriore richiesta avanzata dall'appellante in tal senso, il Collegio non ravvisa le condizioni per ulteriori riduzioni (vale, comunque, il principio ricordato nelle conclusioni della Procura generale, per il quale la mancata applicazione del potere riduttivo non necessita di motivazione).

Il Collegio giudica parimenti corretto l'addebito di responsabilità all'appellante

Aurilia Matteo in ragione e per la parte di danno connesso alla mancata costituzione in giudizio. Con riferimento, perciò, all'esito dei ricorsi proposti dal proprietario dell'immobile, la sentenza ha affermato che l'ordinanza di abbattimento, in pendenza di istanza di condono non tempestivamente esaminata, ha prodotto un danno erariale imputabile solo con riguardo alle opere realizzate "prima" del 1 ottobre 1983, risultando quelle successivamente realizzate non sanabili (in disparte il fatto di essere oggetto anche di condanna penale avente efficacia anche nel giudizio contabile ai sensi dell'art. 651 c.p.p.).

Devesi, al riguardo, rilevare che anche la vicenda successiva all'abbattimento appare molto chiara e definita dal punto di vista fattuale. Parimenti dicasi sulla valutazione secondo cui, se il Comune avesse provveduto a costituirsi sia nel giudizio innanzi al giudice amministrativo sia in quello di fronte al giudice ordinario, oltre al corretto svolgimento dell'attività professionale connessa alla funzione di difesa dell'ente (anche al solo fine di valutarne meglio la percorribilità), avrebbe consentito una maggior chance di parziale soccombenza. Sul punto è legittima la presunzione che, la mancata rappresentazione in giudizio delle circostanze della fattispecie e dell'abuso edilizio, abbiano potuto influire sul verdetto finale e sulla soccombenza totale dell'Ente.

Giova aggiungere che ininfluente e priva di pregio si appalesa l'eccezione difensiva sulla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui imputa all'appellante l'omessa costituzione in giudizio, in quanto quest'ultima non sarebbe stata mai deliberata dalla giunta comunale, nonché la circostanza che la citazione era stata inviata all'assessore al contenzioso che l'aveva inoltrata all'avvocatura, ma nessuna indicazione di costituirsi venne fornita all'Aurilia. Egli, infatti, in quanto capo dell'ufficio legale, aveva l'onere di assicurare il corretto percorso informativo relativo alle questioni di rilievo giudiziario, promuovendo i necessari atti di delega, e non semplicemente attenderli.

Infine, non è accoglibile l'eccezione in ordine alla erronea quantificazione del danno con il riferimento dirimente al fatto che il Giudice territoriale ha proceduto, sul punto, con la valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. e anche con la concomitante considerazione, ai fini ulteriormente riduttivi e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, dell'apporto causale dei funzionari che avevano effettuato il sopralluogo.

Conclusivamente devono rigettarsi gli appelli proposti dagli appellanti AURILIA Matteo e VITIELLO Salvatore, con conseguente conferma per tale parte della statuizione, negli stessi termini, della impugnata sentenza che li ha condannati al pagamento, a favore del comune di Torre del Greco: il primo all'importo di euro 22.934,00 (euro ventiduemilanovecentotrentaquattro/00) e, il secondo, di euro 6.094,00 (euro seimilanovantaquattro/00), compresa per entrambi la rivalutazione monetaria. Gli stessi devono essere condannati al pagamento sulle rispettive somme addebitate anche degli interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado fino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito degli appelli indicati in epigrafe proposti avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 947/2015 del 22 ottobre 2015, respinta ogni contraria istanza e deduzione:

-ACCOGLIE l'appello iscritto al n. 50559 proposto da POLESE Salvatore e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza per la relativa parte giudicando lo stesso esente da responsabilità.

Liquida a favore del suddetto le spese legali nella misura di euro 2.000,00 per entrambi i gradi di giudizio. Nulla per le spese di giudizio.

-RIGETTA gli appelli iscritti al n. 50539 proposto da AURILIA Matteo e al n. 50636 proposto da VITIELLO Salvatore e, per l'effetto, conferma nei confronti degli stessi l'impugnata sentenza di condanna di pagamento, a favore del comune di Torre del Greco del rispettivo importo, il primo, di euro 22.934,00 (euro ventiduemilanovecentotrentaquattro/00) e, il secondo, di euro 6.094,00 (euro seimilanovantaquattro/00), compresa per entrambi la rivalutazione monetaria. Gli stessi sono, altresì, condannati al pagamento sulle rispettive somme addebitate degli interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado fino all'effettivo soddisfo e al pagamento delle spese di giudizio in parti uguali che si liquidano in euro 128,00 (centoventotto/00)

Restano, comunque, ferme le spese di giustizia già liquidate in primo grado a carico degli appellanti AURILIA Matteo e VITIELLO Salvatore.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to (Pina M. Adriana LA CAVA)

F.to (Enzo ROTOLO)

Depositata in Segreteria il 11/04/2018

IL DIRIGENTE

F.to D.ssa Daniela D'Amaro